

INDIRIZZI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELLE DESIGNAZIONI, NOMINE E REVOCHE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 luglio 1994

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 95 del 28 novembre 2007

n. 19 del 15 marzo 2012

n. 23 del 28 marzo 2019

ART. 1

1. I seguenti indirizzi regolano la nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni.
2. Si applicano sia alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Comunale che a quelle del Sindaco.
3. In quanto compatibile la normativa contenuta nel presente regolamento si applica anche per le nomine dei rappresentanti in tutti gli altri organismi comunali o extra comunali.
4. Possono presentare candidature:
 - a) i componenti del Consiglio Comunale e gli Assessori;
 - b) gli Ordini professionali, limitatamente agli iscritti nei rispettivi Albi, e il Rettorato dell'Università di Verona;
 - c) le associazioni sindacali, professionali e di categoria aventi sede o delegazioni a Verona.
5. Ogni proponente deve dimostrare di possedere i requisiti di cui sopra che lo legittimano a presentare candidature.
6. Ciascun proponente non può presentare più di tre candidati per ente, mentre la stessa candidatura è ammissibile per uno o più enti, fino al numero massimo di tre, nel caso di enti riconosciuti omogenei per campo di attività.

ART. 2

1. Le candidature sono indirizzate al Sindaco e sono fatte pervenire alla Segreteria Generale.
2. Le candidature relative alle nomine dei rappresentanti in enti i cui organi amministrativi sono scaduti o scadono all'inizio del mandato consiliare, vanno presentate entro venticinque giorni dalla prima seduta consiliare dopo le elezioni.
3. Le candidature presentate possono essere utilizzate anche in occasione di successive surrogazioni di rappresentanti che lasciano per qualsiasi motivo la carica ricoperta.
4. Le candidature devono essere accompagnate a pena di inammissibilità:
 - a) dalla dichiarazione scritta di accettazione della candidatura da parte dell'interessato;
 - b) dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici e dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano al Sindaco di vagliare adeguatamente la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica e le cariche in precedenza ricoperte in enti, aziende, società a partecipazione comunale e in genere nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali, compresi quelli di cui alla legge 19/3/1990, n. 55 e successive modificazioni

ed integrazioni, di ineleggibilità, né di inconferibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 e circa la eventuale sussistenza di motivi di incompatibilità con esso, con l'impegno a rimuoverli prontamente in caso di nomina; (1)

d) dalla dichiarazione del candidato, ai sensi della legge 19/3/1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

e) dalla dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Verona o con gli enti, aziende, società e amministrazioni pubbliche di cui al precedente punto b), nonché di insussistenza delle situazioni escludenti di cui al successivo art. 4;

f) dalla dichiarazione del candidato delle eventuali condanne penali riportate e circa l'esistenza di procedimenti penali in corso.

5. Le dichiarazioni di cui ai punti c), d), e) e f), sono rese nella forma prevista dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. (2)

ART. 3

1. Qualora i componenti di nomina del Sindaco nelle aziende speciali, nelle istituzioni e negli organismi associativi risultino previsti in numero superiore a tre per cui è necessario assicurare la presenza di rappresentanti della minoranza, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto comunale, tali rappresentanti devono essere scelti con le modalità previste dal presente provvedimento solamente tra i candidati proposti dai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari della minoranza.

ART. 4

1. Le persone che possono essere candidate devono possedere i requisiti necessari per essere eletti Consiglieri comunali e devono essere scelte tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche e/o private, per funzioni svolte ed esperienze acquisite, per qualifiche professionali o per attività di lavoro.
2. Il CV di ogni candidato viene pubblicato in apposita sezione del sito Internet del Comune per almeno dieci giorni compresi fra la scadenza del termine previsto per proporre le candidature ed il provvedimento di nomina. (3)
3. Il Sindaco dà tempestivamente comunicazione delle persone nominate o designate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente rimette immediatamente gli atti alla Commissione competente e ai suoi componenti, eventualmente in riunione congiunta con le altre commissioni consiliari. (3)
4. E' facoltà del Presidente delle suddette Commissioni, o di un gruppo di almeno tre consiglieri comunali, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, disporre l'audizione nella commissione consiliare competente delle persone che il Sindaco ha nominato o designato, perché illustrino il proprio curriculum e per esporre gli obiettivi e le linee d'azione relative all'incarico stesso. (3)
5. L'audizione può essere preceduta dalla formulazione di domande scritte da parte dei componenti della commissione. (3)
6. Il resoconto o la registrazione delle audizioni devono essere tempestivamente pubblicati sul sito internet del Comune di Verona con le stesse modalità previste per le altre commissioni consiliari. (3)

(1) Modificato con D.C. n. 23 del 28/03/2019

(2) Modificato con D.C. n. 23 del 28/03/2019

(3) Modificato con D.C. n. 23 del 28/03/2019

7. Per quanto riguarda la nomina a revisore dei conti o componente di collegio sindacale i candidati devono risultare iscritti nel registro dei revisori legali. (4)
8. Non è compatibile l'incarico di rappresentante del Comune, Sindaco o revisore per quanti prestano attività di consulenza nell'ente, azienda o istituzione presso il o la quale se ne propone la candidatura. (4)
9. Il Sindaco, nel provvedimento di nomina o designazione, deve compiutamente motivare le ragioni della scelta effettuata. Il provvedimento di nomina o designazione viene tempestivamente pubblicato sul sito Internet del Comune. (4)

ART. 5

1. La Segreteria Generale esamina preliminarmente le candidature e segnala l'inammissibilità di quelle:
 - a) presentate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 2, comma 2, e 7, comma 5;
 - b) presentate da un soggetto diverso da quelli previsti al precedente art. 1;
 - c) presentate dallo stesso soggetto legittimato con riferimento a più incarichi in violazione del limite massimo di tre nel caso di enti riconosciuti omogenei per campo di attività
2. Per gli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale, non sono inoltre ammissibili le candidature di chi non abbia documentato il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4 – 7 ° comma. (4)

ART. 6

1. La Segreteria Generale provvede ad istruire le proposte di candidatura, che vengono inviate all'organo competente per la nomina o la designazione con l'attestazione riguardante:
 - a) la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli e di eventuali situazioni di incompatibilità con l'incarico da ricoprire; (4)
 - b) l'assenza di eventuali condizioni di ineleggibilità o inconferibilità rispetto alla carica per la quale si è candidati. (4) (5)

(4) Modificato con D.C. n. 23 del 28/03/2019

(5) Modificato con D.C. n. 95 del 28/11/2007

ART. 7

1. All'atto dell'insediamento dell'Amministrazione comunale a seguito di elezioni, decadono automaticamente tutti i rappresentanti del Comune nominati nel corso della precedente Amministrazione. I rappresentanti uscenti rimangono nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei successori, che deve comunque avvenire entro i termini previsti dalla legge. ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾
2. Si può procedere alla revoca della rappresentanza globale del Comune presso enti, aziende e istituzioni qualora l'attività della rappresentanza nel suo complesso dovesse rivelarsi in contrasto con gli indirizzi programmatori del Consiglio comunale nella materia.
3. Si può revocare un singolo o parte dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, qualora risultino gravi motivi di incompatibilità o di grave e pregiudizievole incoerenza con la carica ricoperta o di contrasto con gli indirizzi programmatori del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale o il Sindaco, in base alle rispettive competenze, devono prendere immediatamente atto della decadenza dagli incarichi ai sensi della legge 19/3/1990, n. 55 e dal d.lgs. 31/12/2012, n. 235. ⁽⁷⁾
5. Nel caso di revoca o di decadenza per qualsiasi motivo, comprese le dimissioni, l'organo competente deve procedere tempestivamente alla relativa surrogazione con un candidato idoneo ai sensi dei precedenti articoli. ⁽⁸⁾
6. Nel corso del mandato consiliare con le medesime modalità prescritte dal presente regolamento si potranno presentare ulteriori candidature. ⁽⁸⁾
7. Il rinvio a giudizio per reati contro la pubblica Amministrazione di un rappresentante del Comune presso ogni tipo di ente – direttamente o non direttamente dipendente o controllato – comporta la revoca immediata dalla carica ricoperta da parte dell'organo competente.

⁽⁶⁾ Modificato con D.C. n. 19 del 15/03/2012

⁽⁷⁾ Modificato con D.C. n. 23 del 28/03/2019

⁽⁸⁾ Modificato con D.C. n. 95 del 28/11/2007

ART. 8

1. Per quanto concerne la revoca della rappresentanza globale, di un singolo o di parte dei rappresentanti presso qualsiasi tipo di ente, si applicano, ove esistenti, le norme specifiche della vigente legislazione. Per i casi in cui tali norme non esistano, le modalità della revoca sono le seguenti:
 - a) l'organo competente, avuta notizia purché non manifestamente infondata della sussistenza dei motivi di revoca di cui al precedente art. 7, dà formale comunicazione, previa notifica attraverso messo comunale, di tali motivi all'interessato o agli interessati, che entro il termine perentorio di dieci giorni devono far pervenire le proprie deduzioni; ⁽⁹⁾
 - b) entro i successivi dieci giorni l'organo competente, prese in esame le eventuali deduzioni ed eventuali ulteriori elementi di giudizio, decide formalmente se procedere o meno alla revoca. Il provvedimento di revoca viene notificato mediante messo comunale all'interessato. ⁽⁹⁾

ART. 9

1. Coloro che sono stati nominati dall'Amministrazione comunale, secondo la procedura prevista dal presente regolamento, sono tenuti ad inviare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione personale, o a firma di più rappresentanti operanti nel medesimo ente, azienda o istituzione, sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato e sull'andamento dell'ente al Sindaco, il quale provvede a trasmetterla alla competente commissione consiliare tramite il presidente.
2. Tutti i rappresentanti del Comune operanti negli enti, aziende e istituzioni sono obbligati a segnalare tempestivamente e per iscritto al Sindaco ogni eventuale irregolarità qualora ne vengano a conoscenza nell'azione amministrativa dell'ente in cui ciascuno opera; ogni grave omissione in tal senso costituisce presupposto di revoca ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8.
3. Il Sindaco ha comunque facoltà di chiedere in qualunque tempo relazioni sull'attività svolta.

⁽⁹⁾ Modificato con D.C. n. 23 del 28/03/2019